

Relazione

Trenta anni sono passati dal 1973, quando vide la luce il vigente Codice postale, di bancoposta e telecomunicazioni (decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156). Codice che, un po' alla volta, è stato oggetto solo di alcune modifiche espresse, mentre sono intervenute profonde innovazioni normative nel settore sia in ambito nazionale che comunitario.

Il testo di seguito illustrato, nell'ambito della delega legislativa concessa dall'articolo 41 della legge 1° agosto 2002, n. 166, per l'emanazione del nuovo codice delle comunicazioni elettroniche, detta, al Titolo I, le nuove disposizioni generali nel settore delle comunicazioni elettroniche, mentre al Titolo II detta la nuova disciplina per le reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, recependo il nuovo quadro regolamentare europeo.

A questi due Titoli dovranno far seguito, nell'esercizio della predetta delega, i successivi :

Titolo III, per le reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato;

Titolo IV, per la tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica;

Titolo V, per la disciplina dei servizi radioelettrici, e

Titolo VI, di norme finali.

Nel complesso, con il Codice di cui è stata autorizzata la adozione, si andrà a sostituire:

- a) il titolo primo del libro primo del vecchio Codice;
- b) le disposizioni comuni alle reti e servizi di comunicazione elettronica, che si riferiscono ai settori tradizionalmente individuati come telecomunicazioni e radiodiffusione sonora e televisiva, precedentemente contenute nel titolo secondo del medesimo libro primo;
- c) la disciplina del settore delle comunicazioni elettroniche, già contenuta nel libro quarto del vecchio codice.

Resta al di fuori della delega, e quindi del nuovo Codice, la parte del vecchio Codice afferente i servizi postali e di bancoposta.

Bastano poche parole per richiamare i lineamenti seguiti dal vecchio Codice. Il testo del 1973 si fondava sul monopolio, con una chiara preferenza verso la proprietà pubblica nella individuazione dell'azienda incaricata della erogazione del servizio. L'interesse preminente della collettività veniva pertanto garantito con la riserva allo Stato delle attività di telecomunicazioni, il cui esercizio avveniva attraverso strutture aziendali che rappresentavano o una semplice articolazione organizzativa dello Stato medesimo (l'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici), ovvero aziende di diritto privato, ma di proprietà pubblica, che avevano ottenuto in regime di esclusiva la concessione per l'esercizio telefonico (SIP, ITALCABLE, TELESPIAZIO).

Sulla base del primo quadro regolamentare emanato in sede comunitaria a partire dal 1990, con il 1° gennaio 1998 venne definitivamente e contemporaneamente a cadere in tutta Europa, nel settore delle telecomunicazioni, il sistema dei diritti esclusivi e speciali che fino ad allora aveva caratterizzato l'assetto del settore: la libertà di accedere al mercato in regime di concorrenza sostituisce il principio del monopolio e della corrispondente attività svolta in regime diretto da parte dello Stato o in via concessoria ad un soggetto avente capitale a maggioranza pubblica. Lo sviluppo economico e le nuove tecnologie nel settore rendevano superflua quella limitazione al principio generale di iniziativa economica che vede avocare allo Stato la funzione di garante della erogazione del servizio, quando non addirittura della organizzazione della stessa erogazione. Non vi è più bisogno, a partire dal 1998, di questo grado di vigilanza e di controllo pubblico per assicurare il servizio al cittadino.

Nel settore delle telecomunicazioni, il quadro regolamentare del 1998 ha mantenuto comunque ferme talune forme di garanzia poste storicamente a tutela dei cittadini, attraverso il mantenimento del cosiddetto "servizio universale". Si tratta di quell'insieme minimo di servizi che ciascun cittadino ha diritto di avere nel settore delle telecomunicazioni, a prescindere dalla località geografica in cui si trova, a condizioni economiche accessibili. Per evitare, poi, che un assetto liberalizzato in astratto, ma senza una vera offerta concorrenziale sul mercato, potesse danneggiare economicamente i cittadini, furono sostanzialmente mantenuti a carico dell'ex operatore monopolista i tradizionali controlli sui prezzi dei servizi offerti al pubblico. Per agevolare, infine, la fornitura di servizi da parte dei nuovi entranti, all'operatore ex monopolista è stato imposto l'obbligo di fornire elementi della propria rete a condizioni prefissate ed approvate con il cosiddetto "listino di interconnessione".

Il sistema di telecomunicazioni al quale si pensava, nei primi anni novanta, era quello basato sulla telefonia vocale, offerta su rete fissa ovvero attraverso l'accesso radio. Questa impostazione giuridica è risultata ancor più evidente in Italia, vista la storica inesistenza di infrastrutture di rete fissa destinate a diffondere la televisione via cavo.

Il nuovo quadro regolamentare europeo che è oggetto di recepimento va riguardato sotto quattro profili.

In primo luogo, la constatata tendenziale assimilazione delle tecnologie di trasporto del segnale sulle diverse reti di comunicazione elettronica, astrattamente tutte in grado di trasmettere segnali digitalizzati che riproducono indifferentemente suoni, dati o immagini in movimento, induce alla omogeneizzazione di reti tradizionalmente oggetto di normazione diversa. In questo senso, la vera novità è rappresentata dalla inclusione delle reti di trasporto del segnale televisivo nell'insieme denominato "reti di comunicazione elettronica". Si tratta di una innovazione importante, ma che non incide affatto – per esplicita decisione comunitaria – sulla materia radiotelevisiva. Infatti i servizi che forniscono "contenuto" trasmesso utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che comportano un controllo editoriale su tali contenuti rimangono disciplinati a livello comunitario dalle direttive denominate "televisione senza frontiere" ed a livello nazionale dalla normativa specifica emanata in materia.

In secondo luogo, si procede sulla strada della unificazione dei regimi giuridici: quello della autorizzazione *tout-court* diviene il principio unificante, che assorbe quello precedente, bipartito in licenze individuali e autorizzazioni generali.

In terzo luogo, l'assetto degli obblighi posti a carico degli ex monopolisti, e degli operatori individuati per avere, stavolta anche congiuntamente, un significativo potere di mercato, dipende dall'esito di una analisi di mercato e dalla individuazione - caso per caso - delle occorrenti misure, commisurate alle distorsioni da eliminare.

Da ultimo, va segnalata la fortissima attenzione allo sviluppo del settore: i mercati in cui sono imponibili misure specifiche nei confronti delle imprese che hanno un significativo potere di mercato sono individuati in via preliminare ed in modo uniforme a livello comunitario, anche se non viene esclusa una procedura di identificazione a livello nazionale, soggetta ad una sostanziale ratifica comunitaria, attraverso un procedimento di silenzio-assenso. Si tratta dei mercati tradizionali, adeguatamente segmentati. Per i servizi innovativi, che vanno a costituire i cosiddetti mercati emergenti e che vengono offerti sulle reti a larga banda, vale il principio della libera iniziativa e della piena concorrenza.

Ma in ogni caso, è una analisi prospettica che deve prevalere nella regolamentazione, che diviene sempre più una disciplina della transizione continua tra equilibri in un contesto dinamico ed aperto dei mercati.

Per imporre degli obblighi alle imprese, si richiede, quindi, che sia stato preventivamente individuato un mercato rilevante ai fini della regolamentazione e che siano state individuate

posizioni di significativo potere di mercato in grado di condizionarne il funzionamento. Si agisce, quindi, solo con misure *ex post*, in modo giustificato.

Una serie di notazioni specifiche sono necessarie per quanto attiene ai principi costituzionali di riferimento, essendo ormai superato il rinvio all'articolo 43 della Costituzione, che disciplina i casi di monopolio.

La tradizionale libertà di manifestazione del pensiero, in ogni sua forma, trovava attraverso le reti pubbliche, quella telefonica e quella radiotelevisiva, gestite in regime di monopolio, la garanzia giuridica e fattuale di esplicazione. Oggi, a questa libertà, inviolabile, la elaborazione dottrinarie e giurisprudenziale ha aggiunto il diritto ad essere informati, e quindi la potenziale non esclusione dal processo di integrazione dei saperi e delle conoscenze trasmessi in rete, che conduce alla realizzazione della società basata sull'informazione e sulla comunicazione.

Questo insieme di libertà e di diritti ha possibilità di realizzarsi non più su un servizio pubblico organizzato su base monopolistica, ma attraverso la libera iniziativa dei soggetti economici che installano reti e forniscono servizi di comunicazione elettronica. Per cui, di fatto, a prescindere dalla storica tutela rappresentata dal servizio universale, solo la libertà effettiva di accesso al mercato e la corretta disciplina della concorrenza, costituiscono lo strumento giuridico e fattuale che consente di eliminare le barriere residue e di evitare che se ne ergano di nuove. In ciò risiede la funzione di indirizzo e di sostegno delle istituzioni.

Nel contesto costituzionale, rilevano quindi la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà di iniziativa economica, e - nel testo novellato - l'articolo 117, nella parte in cui stabilisce che l'ordinamento delle comunicazioni è materia di disciplina concorrente, che la tutela della concorrenza è riservata allo Stato, e che a quest'ultimo spetta stabilire i livelli minimi essenziali dei servizi pubblici. Rileva altresì il divieto di introdurre limitazione alla circolazione delle persone e delle merci.

Per quanto arduo possa apparire il coordinamento di tali norme, non vi è dubbio che l'ordinamento delle comunicazioni, inteso come disciplina delle imprese, non si presta ad essere facilmente frazionato tra norme di principio e norme di dettaglio, e tanto meno in disposizioni valide territorialmente. La rete è per sua natura un concetto di per sé non predeterminato nella sua struttura, fisica e logica. Una rete di comunicazioni arriva potenzialmente dappertutto. La rete è unica, a livello globale: non è casuale che l'acronimo WWW (World Wide Web) contraddistingua il mondo di internet come se ne fosse un sinonimo. La rete non ha senso se le singole frazioni non sono connesse tra di loro, quale che ne sia la proprietà e la disponibilità. Nella rete si "naviga" pur rimanendo fermi di fronte al proprio schermo del computer, oppure ci si muove fisicamente, nel caso di accesso via radio alle reti "mobili", pur rimanendo collegati ad un corrispondente fisso. Oppure, ci si muove entrambi.

L'impresa di comunicazioni si incarica di portare a destinazione la chiamata, non importa quanto sia lontano il destinatario, ed a far ricevere le chiamate, non importa dove vengono originate. Ma è altrettanto vero che le condizioni dello sviluppo economico e sociale non sono omogenee sull'intero territorio e ciò crea il presupposto per l'affermarsi del divario nell'offerta dei nuovi servizi e nella loro fruizione.

Il *digital divide* è un fenomeno che va affrontato tempestivamente, perché si riferisce non solo ai consueti ritardi dei processi di sviluppo che riguardano zone del territorio e fasce sociali, ma anche ai fenomeni di emarginazione tecnologica dipendenti dall'età. Sono più integrabili nella società dell'informazione i ragazzi che hanno cominciato ad utilizzare i videogiochi piuttosto che tanti impiegati anziani, che vengono sostituiti dai giovani addetti ai *call-centers* nelle mansioni relative ai rapporti con la clientela o con l'utenza.

Per non parlare dei fenomeni di delocalizzazione forzata delle aziende, ma anche di professionisti, che deriva dalla mancanza di infrastrutture adeguate di telecomunicazioni. Ne

conseguie la impossibilità di dar vita alle nuove forme di lavoro a distanza, di educazione a distanza, e di tutte le altre attività che richiedono un connettività continua a larga banda.

Ecco perché le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Enti locali hanno una responsabilità primaria nel promuovere lo sviluppo del settore, secondo le modalità ipotizzate nel testo.

Il testo proposto, come sopra si è accennato, è adottato ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, recante "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti", che conferisce al Governo una delega volta all'adozione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge medesima, di uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti conseguenti al recepimento delle Direttive nn. 19, 20, 21, 22, nonché delle altre approvate entro il termine di esercizio della delega (nei fatti, solo la Direttiva n. 58).

Nell'esercizio di tale delega, ci si è attenuti ai principi e criteri direttivi puntualmente indicati nel comma 2 del citato art. 41:

a) adozione di un codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di telecomunicazioni secondo i seguenti criteri:

1) garanzia di accesso al mercato con criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità;

2) utilizzazione efficiente dello spettro radio, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, anche attraverso l'attribuzione della facoltà di trasferimento del diritto di uso delle radiofrequenze senza distorsioni della concorrenza;

3) previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione di infrastrutture e ricorso alla condivisione delle strutture, anche con riferimento, ove compatibili, ai principi della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

4) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, nonché regolazione uniforme dei medesimi procedimenti anche con riguardo a quelli relativi al rilascio di autorizzazioni per la installazione delle infrastrutture di reti mobili in conformità ai principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

5) interoperabilità dei servizi in tecnica digitale;

6) affidamento all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle funzioni di vigilanza, controllo e garanzia sull'attuazione delle politiche di regolamentazione del Ministero delle comunicazioni, fatte salve le competenze di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, al decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, ed al decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

7) disciplina flessibile dell'accesso e dell'interconnessione;

8) garanzia della fornitura del servizio universale senza distorsioni della concorrenza;

b) previsione, per le successive correzioni, modificazioni o integrazioni in futuro occorrenti, anche sulla base di direttive europee, dell'applicazione della procedura stabilita dall'art.

17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo i medesimi criteri e principi direttivi appena indicati;

c) depenalizzazione delle fattispecie disciplinate dall'art. 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, escluse quelle aventi ad oggetto impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva, sulla base di criteri prestabiliti e comunque con previsione di sanzioni pecuniarie di importo non inferiore a quello attualmente vigente;

d) espressa abrogazione di tutte le disposizioni nazionali incompatibili con il nuovo scenario normativo.

Nell'esercizio di tale delega si è proceduto, pertanto a predisporre - in questa prima fase - il Titolo I, recante disposizioni generali e comuni all'intero Codice, ed il Titolo II, che reca - come si è detto sopra - la nuova disciplina in materia di comunicazioni elettroniche ad uso pubblico, al fine di adeguare le vigenti norme nazionali al nuovo quadro regolamentare definito dalla: (i) Direttiva 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva "Accesso"); (ii) Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva "Autorizzazioni"); (iii) Direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva "Quadro"); (iv) Direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica (direttiva "Servizio Universale").

Per quanto riguarda la Direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002 relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, essa non forma oggetto di recepimento formale, atteso che i principi generali sono già contenuti nelle Direttive di cui al "pacchetto" ed il contenuto di essa è meramente chiarificatorio della portata delle precedenti direttive in materia, che la direttiva stessa abroga in relazione all'adozione delle nuove direttive. L'unico obbligo che la Direttiva n. 77 pone agli Stati membri è di comunicare alla Commissione tutte le informazioni necessarie per comprovare che la legislazione nazionale di attuazione attualmente in vigore sia in linea con i chiarimenti dalla stessa apportati.

In una fase successiva, saranno adottate le altre parti del Codice, ed esattamente i Titoli III, IV, V, e VI, sopra delineati.

Si procede ora all'esame puntuale dell'articolato predisposto sulla base di tali premesse, le cui linee portanti sono quelle di seguito illustrate, e la cui sistematica e lo stesso tenore letterale delle norme seguono volutamente quelli delle direttive da recepire, dalle quali ci si discosta solo - negli "spazi di libertà" che esse lasciano - per scegliere le soluzioni più opportune in linea peraltro con i principi ed i criteri direttivi di cui alla citata delega al Governo.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI

Si compone di due Capi ed è costituito da norme di principio e da disposizioni di carattere generale.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Contiene le disposizioni di carattere generale e programmatiche, e non ha corrispondenza puntuale, salvo che nell'articolo 1 (Definizioni), con le Direttive europee.

Articolo 1 - Definizioni

L'articolo 1 comprende definizioni riferite a tutte le partizioni del Codice, anche se in massima parte esse interessano l'uso pubblico. Esso mutua in prevalenza le definizioni indicate nelle citate Direttive "Quadro", "Autorizzazioni", "Accesso", "Servizio universale", mentre per altre definizioni è stato necessario un intervento di adeguamento per rendere il quadro normativo delineato dal presente Codice coerente con quello comunitario anche sotto il profilo terminologico.

Articolo 2 - Campo di applicazione

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione del nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche, assoggettandone alla relativa disciplina le attività di realizzazione e fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo, coerentemente con quanto stabilito dalle citate direttive comunitarie, nel Titolo I, che segue;

- Il successivo decreto legislativo che interverrà a completamento del Codice avrà ad oggetto:
 - le reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, che saranno regolate nel Titolo III;
 - la tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica, che formerà oggetto di un Titolo IV;
 - i servizi radioelettrici, cui sarà dedicato il Titolo V.

Vanno esclusi da tale ambito di applicazione i servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che comportano un controllo editoriale su tali contenuti; le apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che attua la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, fatte salve quelle utilizzate dagli utenti della televisione digitale; i servizi della società dell'informazione, definiti dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, e disciplinati dalla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, appena recepita con il decreto legislativo n. 70 del 2003.

Tale esclusione deriva dalla esplicita previsione in tal senso della Direttiva "Quadro" che nell'ambito dei "considerandi" 5, 8 e 9, non ricomprende i servizi appena citati nella categoria di reti e servizi di comunicazione elettronica cui applicare la nuova disciplina.

Viene, infine, esplicitato che rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del Codice le norme speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi.

Articolo 3 - Principi generali

L'articolo 3 esplicita, in via generale, i principi fondamentali su cui è basato il Codice.

Nello specifico, la relativa disciplina, nel rispetto del principio della tutela dell'unità economica, garantisce i diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché la salvaguardia del diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza da parte dei singoli individui e delle imprese nel settore della comunicazione elettronica.

E' sancito il principio della libertà dell'attività di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, attività qualificata di preminente interesse generale ed assoggettata alle disposizioni del presente Codice.

Sono, tuttavia, fatte salve le limitazioni necessarie a tutelare la difesa e la sicurezza dello Stato, la protezione civile, la salute pubblica e l'ambiente, la riservatezza e protezione dei dati personali.

Articolo 4 – Obiettivi generali della disciplina di reti e servizi di comunicazione elettronica

L'articolo 4 fissa gli obiettivi generali della disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica contenuta dal Codice, tesa a tutelare diritti di rango costituzionale quali la libertà di comunicazione, la libertà di iniziativa economica privata e la segretezza delle comunicazioni.

A garanzia di tali diritti gli obblighi per le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, disposti dal Codice, sono imposti secondo principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.

Si fa rilevare che la disposizione fissa gli obiettivi della disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica replicando ed ispirandosi ai principi e criteri direttivi cui deve uniformarsi l'esercizio della citata delega conferita al Governo di cui all'art. 41 della legge 1° agosto 2002, n. 166.

Inoltre, è stabilito che tale disciplina deve tener conto delle norme e misure tecniche approvate in sede europea, nonché dei piani e raccomandazioni approvati da organismi internazionali cui l'Italia aderisce in forza di convenzioni e trattati.

Articolo 5 – Regioni ed Enti locali

L'articolo 5 stabilisce che, fermi restando i principi di tutela dell'unità economica, di tutela della concorrenza e di sussidiarietà tra Stato e Regioni, spetta a quest'ultime dettare le disposizioni in materia di: (i) individuazione di livelli avanzati di reti e servizi a larga banda da garantire in aree locali predeterminate nell'ambito degli strumenti di pianificazione e di sviluppo; (ii) agevolazioni per l'acquisto di apparecchiature terminali d'utente e per la fruizione di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda; (iii) promozione di livelli minimi di disponibilità di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda nelle strutture pubbliche localizzate sul territorio, negli insediamenti produttivi, nelle strutture commerciali ed in quelle ricettive turistiche ed alberghiere; (iv) definizione di iniziative volte a fornire un sostegno agli anziani, ai disabili, ai non abbienti ed ai consumatori residenti in zone rurali o geograficamente isolate.

Per il conseguimento degli obiettivi di cui ai numeri (i) e (ii) è previsto il ricorso, da parte delle Regioni, all'utilizzo di fondi pubblici, ivi compresi quelli previsti dalla normativa comunitaria, nel rispetto dei principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.

Articolo 6 – Misure di garanzia

L'articolo 6, al fine di garantire un'effettiva concorrenza, reca alcune disposizioni rivolte alle amministrazioni dello Stato ed agli Enti locali, ai quali è preclusa la possibilità di fornire servizi o reti di comunicazione elettronica al pubblico, se non per il tramite di società controllate o ad essi collegate.

E' sancito il divieto di erogazione di sovvenzioni o agevolazioni alle imprese da parte dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e di altri Enti pubblici, tali da distorcere la concorrenza nel

mercato e qualificabili come aiuti di Stato ai sensi del titolo V del trattato dell'Unione europea, se non nei limiti ed alle condizioni di cui al trattato medesimo.

CAPO II - FUNZIONI DEL MINISTERO E DELL'AUTORITÀ ED ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI

Contiene disposizioni che pur avendo maggior riguardo alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, hanno una valenza comune all'intero Codice. Corrisponde agli articoli da 3 a 10 e all'articolo 13 della Direttiva "Quadro" (le disposizioni di recepimento degli articoli 11 e 12 della stessa Direttiva, per specificità di materia, sono state inserite nel Capo VI del Titolo II, contenente disposizioni relative a reti e impianti).

Articolo 7 – Ministero e Autorità

L'articolo 7 individua le competenze del Ministero delle comunicazioni e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

In particolare, nel pieno rispetto del contenuto della delega conferita al Governo ai sensi dell'art. 41 della legge 1° agosto 2002, n. 166, vengono confermate le attuali e relative competenze definite, dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2001, n. 317 e dal decreto legge 2 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3.

La norma stabilisce che l'Autorità, in quanto ANR, ed il Ministero, per quanto di competenza, adottano le misure espressamente previste dal Codice intese a conseguire gli obiettivi di cui agli articoli 4 e 13, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Articolo 8 – Cooperazione tra il Ministero, l'Autorità e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato

L'articolo 8 reca alcune disposizioni per realizzare un'effettiva cooperazione tra il Ministero delle comunicazioni e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e tra queste e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nelle materie di interesse comune. Tale cooperazione comporta lo scambio di informazioni e l'adozione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, di procedure di consultazione e reciproca cooperazione.

Articolo 9 – Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorità

L'articolo 9 sancisce la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in merito ai ricorsi avverso i provvedimenti adottati dal Ministero delle comunicazioni e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

In particolare, la competenza nei giudizi di primo grado è attribuita in via esclusiva al TAR del Lazio.

Articolo 10 – Comunicazione di informazioni

L'articolo 10 prevede l'obbligo per le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazione elettronica di trasmettere al Ministero e all'Autorità tutte le informazioni, anche quelle di carattere finanziario, per permettere a quest'ultimi di verificarne la conformità alle disposizioni o alle decisioni dagli stessi adottate in base al presente Codice.

La trasmissione delle informazioni deve avvenire secondo i tempi e con un grado di dettaglio predeterminati dal Ministero e dall'Autorità che sono comunque tenuti a motivare la richiesta e a non pretendere informazioni che risultano sproporzionate rispetto all'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

Il Ministero e l'Autorità pubblicano tali informazioni nella misura in cui possano contribuire alla creazione di un mercato concorrenziale, nell'osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di riservatezza.

A tal riguardo, il Ministero e l'Autorità sono tenuti a pubblicare le disposizioni relative all'accesso del pubblico alle informazioni, comprese guide e procedure dettagliate per l'esercizio di tale diritto.

Ogni decisione di diniego di accesso all'informazione deve essere esaurientemente motivata e tempestivamente comunicata alle parti interessate.

Articolo 11 – Meccanismo di consultazione e trasparenza

L'articolo 11 sancisce l'obbligo per il Ministero e l'Autorità di approntare idonei meccanismi di consultazione e di trasparenza in occasione dell'emanazione di provvedimenti da adottarsi ai sensi del presente Codice, ad esclusione di alcuni casi puntualmente indicati.

Quando il Ministero e l'Autorità intendono adottare provvedimenti che abbiano un rilevante impatto sul mercato di riferimento, debbono consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento a loro previamente notificata.

Il Ministero e l'Autorità, a tal fine, sono tenuti a rendere pubbliche le procedure di consultazione, nell'osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Per rendere maggiormente incisivo il diritto d'accesso degli interessati, è stato previsto che se i documenti contengono informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese, tale diritto di accesso è esercitato nei limiti di quanto necessario ad assicurare il contraddittorio.

Il Ministero e l'Autorità sono tenuti a pubblicare sui rispettivi Bollettini ufficiali e sui rispettivi siti internet il provvedimento di apertura della consultazione, la proposta di provvedimento ed i risultati della consultazione.

Articolo 12 – Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche

L'articolo 12, al fine di assicurare la piena applicazione in tutti gli Stati dell'UE delle disposizioni recate dalle direttive comunitarie recepite con il presente Codice, stabilisce che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è tenuta a cooperare in maniera trasparente con le Autorità di regolamentazione degli altri Stati.

L'Autorità, pertanto, deve adoperarsi per definire un accordo preventivo con le Autorità degli altri Stati e con la Commissione europea circa i tipi di strumenti e le soluzioni più adeguate cui ricorrere nell'affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato.

Qualora l'Autorità intenda adottare un provvedimento che può influenzare gli scambi tra Stati membri, è tenuta, di regola, a trasmettere preventivamente tale proposta di provvedimento alla Commissione ed alle Autorità degli altri Stati affinché queste si esprimano entro un termine prestabilito.

In circostanze straordinarie e ricorrendo motivi di particolare urgenza l'Autorità può adottare sin nell'immediato il provvedimento, salvo poi trasmetterlo alla Commissione ed alle altre Autorità.

Articolo 13 – Obiettivi e principi dell'attività di regolamentazione

L'articolo 13 fissa gli obiettivi ed i principi dell'attività di regolamentazione del Ministero e dell'Autorità.

In particolare, il Ministero e l'Autorità, nell'esercizio dei loro poteri, debbono tenere nella massima considerazione l'obiettivo di una regolamentazione tecnologicamente neutrale, nel rispetto dei principi di garanzia della concorrenza e non discriminazione tra imprese, sulla base di un'analisi dinamica dei mercati.

Il Ministero e l'Autorità debbono, altresì, promuovere l'innovazione e lo sviluppo di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda ed adottare una disciplina flessibile dell'accesso e dell'interconnessione, anche mediante la libera negoziazione tra gli operatori, compatibilmente con le condizioni competitive del mercato e avendo riguardo alle singole tipologie di servizi di comunicazione elettronica ed in particolare a quelli offerti su reti a larga banda; ciò in coerenza, peraltro, con la citata delega al Governo ex art. 41, della legge 1° agosto 2002, n. 166, che indica tra i criteri direttivi anche la creazione di una disciplina flessibile dell'accesso e dell'interconnessione.

L'articolo 13, inoltre, stabilisce che il Ministero e l'Autorità nell'esercizio delle proprie funzioni sono tenuti a conformarsi alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, che l'Autorità è tenuta a dotarsi di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione, coerentemente con le indicazioni della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000, attuativa della legge 8 marzo 1999, n. 50 e che ogni atto di regolamentazione deve essere preceduto da tale analisi e conseguentemente motivato. Anche in questo caso, si osserva che tale previsione normativa risulta in linea con i contenuti della citata delega al Governo che tra i vari criteri direttivi pone la semplificazione amministrativa da realizzarsi secondo i principi della citata legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Articolo 14 – Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica

L'articolo 14 attribuisce al Ministero ed all'Autorità il compito di provvedere, nell'ambito delle rispettive competenze, alla gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica, evidenziando che l'allocazione e l'assegnazione di tali frequenze deve essere fondata su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, nonché il compito di promuovere l'armonizzazione dell'uso delle frequenze nell'ambito dell'Unione europea.

Nello specifico, sulla base dell'articolo 9, comma 3, della direttiva "Quadro" che dà facoltà agli Stati membri di prevedere la cedibilità tra imprese dei diritti di uso delle frequenze radio, l'articolo 14 dispone che i diritti di uso delle radiofrequenze, connotate da limitata disponibilità di banda e come tali assegnati ad un numero predeterminato di operatori, possono essere ceduti, su base commerciale, dagli operatori che ne hanno legittima disponibilità ad altri operatori che, al momento della cessione, già esercitano una rete con analoga tecnologia. Vanno tuttavia salvaguardate le vigenti disposizioni nazionali in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, coerentemente con la citata delega al Governo che individua tra i criteri direttivi l'utilizzazione

efficiente dello spettro radio anche tramite la creazione di un mercato "secondario" delle frequenze, ma ribadisce nel contempo la validità di queste disposizioni in materia radiotelevisiva.

Con riferimento ai diritti di uso delle altre frequenze (ossia quelle acquisite non a titolo oneroso) questi possono essere ceduti nell'ambito del trasferimento a terzi dell'autorizzazione generale cui afferiscono, disciplinato dall'articolo 25.

La cessione del diritto di uso deve essere oggetto di apposita notificazione al Ministero e all'Autorità ed è subordinato ad un preventivo atto di assenso da parte del Ministero, che dovrà rendere pubblica tale cessione e garantire previa verifica da parte dell'Autorità, sentita l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, che la concorrenza non sia falsata.

Articolo 15 – Numerazioni, assegnazioni dei nomi a dominio e indirizzamento

L'articolo 15, regola la gestione efficiente delle numerazioni impiegate per i servizi di comunicazione elettronica, prevedendo che l'assegnazione di tali risorse deve essere fondata su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

I commi 5 e 6, in particolare, stabiliscono che il Ministero delle comunicazioni deve vigilare affinché non vi siano utilizzi delle numerazioni non coerenti con le tipologie di servizi per i quali le numerazioni stesse sono disciplinate dal vigente Piano nazionale di numerazione e che l'Autorità ed il Ministero, laddove appropriato per assicurare un'interoperabilità completa e globale dei servizi, devono coordinare il proprio operato con le organizzazioni internazionali che assumono decisioni in tema di numerazioni, assegnazioni di nomi a dominio e indirizzamento delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.

Articolo 16 – Separazione strutturale

L'articolo 16 riprende, integrandola, la disposizione, già esistente nell'ordinamento (articolo 4, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249), per cui le imprese che detengano diritti esclusivi o speciali, esercitati in Italia o all'estero anche a livello locale in servizi di pubblica utilità, non possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate, facendo eccezione per le imprese il cui fatturato annuo nelle attività relative alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nel territorio nazionale sia inferiore a 50 milioni di euro. Viene così sciolta a favore della separazione societaria l'alternativa proposta nella direttiva, tra una separazione strutturale e una separazione contabile.

TITOLO II - RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PUBBLICO

CAPO 1. DISPOSIZIONI COMUNI

Corrisponde agli articoli da 14 a 25 della direttiva "Quadro".

Articolo 17 – Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato

La norma reca, in via generale, la definizione di "significativo potere di mercato".

In particolare, si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad una dominante, e

dunque di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e dai consumatori.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per effettuare tale valutazione deve tenere in massima considerazione le "Linee direttrici della Commissione europea per l'analisi di mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo per le reti e i servizi di comunicazione elettronica".

Articolo 18 – Procedura per la definizione dei mercati

L'articolo 18 attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di definire i mercati rilevanti conformemente ai principi del diritto della concorrenza e della struttura del mercato nazionale delle comunicazioni elettroniche, tenendo nella massima considerazione le Raccomandazioni della Commissione europea in materia di mercati rilevanti dei servizi e dei prodotti.

Se l'Autorità intende individuare mercati differenti da quelli indicati in tali Raccomandazioni, deve attenersi ai criteri di cui agli articoli 11 e 12 del presente Codice.

Articolo 19 – Procedura per l'analisi del mercato

L'articolo 19 attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di effettuare l'analisi dei mercati, secondo le modalità e le tempistiche indicate nei commi 1 e 2.

Tale analisi è strumentale all'individuazione dei mercati concorrenziali e alla conseguente imposizione alle imprese di obblighi specifici, in quei segmenti laddove queste detengano un significativo potere.

Nello specifico, la norma impone all'Autorità di effettuare tale analisi, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo scadenze prestabilite, e di non imporre o mantenere obblighi alle imprese o, viceversa, di revocare quelli precedentemente imposti, ogniquale volta l'analisi abbia evidenziato che il singolo mercato di riferimento sia effettivamente concorrenziale.

Articolo 20 – Normalizzazione

L'articolo 20 attribuisce al Ministero delle comunicazioni il compito di vigilare sull'uso delle norme e specifiche tecniche pubblicate sulla G.U. della Comunità europea e, in mancanza di tali norme, il compito di promuovere l'applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dai competenti Organismi internazionali quali UIT, ISO e IEC.

Articolo 21 – Interoperabilità dei servizi di televisione interattiva digitale

L'articolo 21 attribuisce all'Autorità, sentito il Ministero, il compito di incoraggiare i fornitori dei servizi di televisione digitale interattiva ed i fornitori di tutte le apparecchiature digitali televisive avanzate ad usare, rispettivamente, un'API aperta e a rispettare l'API aperta in conformità ai requisiti minimi dettati dai relativi standard o specifiche, nel rispetto della disciplina in materia di radiodiffusione sonora e televisiva.

Articolo 22 – Procedure di armonizzazione

L'articolo 22 impone all'Autorità ed al Ministero di tenere in massima considerazione le raccomandazioni della Commissione UE concernenti l'armonizzazione delle disposizioni del presente Codice per il raggiungimento degli obiettivi indicati dal precedente articolo 13, informando la Commissione stessa ogniqualvolta decidano di discostarsi da tali raccomandazioni.

Articolo 23 – Risoluzione delle controversie tra imprese

L'articolo 23 dispone che qualora sorga una controversia tra imprese fornitrici di reti o servizi di comunicazione elettronica relativamente agli obblighi indicati nel presente Codice, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, a richiesta di una delle parti ed entro un termine prestabilito, è tenuta ad adottare una decisione vincolante che risolve la controversia.

E' fatta salva la possibilità delle imprese di derogare a tale meccanismo e di ricorrere a mezzi di risoluzione della controversia alternativi; in tal caso l'Autorità dichiara la propria incompetenza e sarà tenuta a pronunciarsi, successivamente, solo quando la controversia non sia stata risolta entro quattro mesi e se la parte che si ritiene lesa non abbia nel frattempo investito della questione il giudice ordinario.

Articolo 24 – Risoluzione delle controversie transnazionali

L'articolo 24 detta le procedure di risoluzione delle controversie transnazionali, indicando i poteri delle parti interessate e le modalità di intervento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Anche in questo caso è fatta salva la possibilità delle imprese di derogare a tale meccanismo e di ricorrere a mezzi di risoluzione della controversia alternativi, secondo le procedure indicate nel precedente articolo 23.

CAPO II. AUTORIZZAZIONI

Corrisponde agli articoli da 3 a 17 della Direttiva "Autorizzazioni".

Articolo 25 – Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica

L'articolo 25, comma 1, sancisce il principio generale che la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica è libera, fatte salve le limitazioni previste dal presente Codice e quelle dettate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice stesso.

Il comma 3 stabilisce che l'autorizzazione generale per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica si consegue con la presentazione di una dichiarazione al Ministero delle comunicazioni; tale dichiarazione costituisce denuncia di inizio attività e permette all'impresa interessata di dare avvio alla propria attività contestualmente alla sua presentazione.

Il regime autorizzatorio appena descritto, oltre ad essere quello indicato dalle direttive comunitarie recepite con il presente Codice, risulta conforme ai principi della citata delega conferita al Governo per il riassetto in materia di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 41 della legge 1° agosto 2002, n. 166, che fissa, tra i criteri direttivi, la semplificazione amministrativa e l'uniformazione dei procedimenti amministrativi autorizzatori.

I commi 5 e 6 indicano, rispettivamente, gli adempimenti posti a carico delle imprese qualora intendano cessare la fornitura di una rete o servizio di comunicazione elettronica, oppure un profilo tariffario e il termine di durata delle autorizzazioni generali, unitamente alle modalità di richiesta di rinnovo.

Il comma 8 sancisce il principio in base al quale una autorizzazione generale può essere ceduta a terzi, previa comunicazione al Ministero il quale è chiamato a verificare la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo all'impresa cessionaria, per il rispetto delle condizioni generali e specifiche, laddove giustificate dalla tipologia di rete o servizio di comunicazione elettronica, indicate nell'autorizzazione generale oggetto di cessione.

Articolo 26 – Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale

L'articolo 26 indica l'elenco dei diritti di cui risulta titolare un'impresa che ha conseguito un'autorizzazione generale con le modalità descritte nel precedente articolo 25.

Articolo 27 – Diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri

Il comma 1, coerentemente con quanto disposto sull'argomento dalle direttive comunitarie recepite con il presente Codice, dispone che l'uso delle frequenze radio non è subordinato alla concessione di diritti individuali di uso ogni volta che sia possibile e qualora il rischio di interferenze dannose sia trascurabile, il tutto in linea con le disposizioni del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

Ne deriva, quindi, che i diritti e le condizioni di uso delle frequenze radio appena individuate sono inclusi nell'autorizzazione generale.

Diversamente avviene per i diritti individuali di uso: qualora sia necessario concedere ad un'impresa che fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica, in virtù di un'autorizzazione generale, è il Ministero delle comunicazioni che vi provvede, nel rispetto delle condizioni indicate nel presente Codice e in modo tale da garantire l'uso efficiente dello spettro radio, coerentemente con i citati criteri recati dalla delega al Governo.

Il comma 4 dispone che la durata dei diritti di uso deve essere adeguata al tipo di servizio che l'impresa richiedente offre e comunque, per garantire uniformità, tale durata non può eccedere quella di validità dell'autorizzazione generale.

Il comma 5 fissa le procedure per la concessione dei diritti individuali di uso delle radiofrequenze, in particolare prevedendo il ricorso a procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie ed attribuendo la competenza su tale materia al Ministero delle comunicazioni che dovrà anche precisare quali di questi diritti siano trasferibili su iniziativa del detentore ai sensi dell'art. 14 del presente Codice.

Il comma 6 sancisce un principio di carattere generale laddove è specificato che il numero dei diritti di uso da concedere può essere limitato solo in presenza di esigenze finalizzate a garantire l'uso efficiente dello spettro radio.

Il comma 8 reca la procedura che il Ministero delle comunicazioni attua a fronte della domanda di un'impresa volta ad ottenere diritti di uso di radio frequenze o di numerazioni, mentre il successivo comma 9 contempla il caso in cui l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previa consultazione degli interessati, decida che i diritti di uso dei numeri aventi un valore economico eccezionale debbano essere concessi attraverso il ricorso a procedure di gara.

Articolo 28 – Condizioni apposte all'autorizzazione generale, ai diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri.

Il comma 1 specifica che l'autorizzazione generale, i diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri possono essere assoggettati esclusivamente alle condizioni indicate nel presente Codice e che tali condizioni devono essere giustificate e proporzionate in relazione all'offerta di rete o servizio di comunicazione elettronica cui afferiscono. L'autorizzazione generale, inoltre, è sempre sottoposta alla condizione n.11 della parte A dell'allegato 1 ("assicurare le prestazioni ai fini di giustizia, di cui all'art.94, sin dall'inizio dell'attività").

Il comma 2, infatti, chiarisce che gli ulteriori e specifici obblighi imposti alle imprese ai sensi degli articoli 42, commi 2 e 3, 43, 45, 66, 67, 68 e 69 o a quelle imprese incaricate dell'obbligo di fornitura del servizio universale, ai sensi della sezione I del Capo IV, costituiscono sotto il profilo giuridico, obblighi separati rispetto a quelli generali che fanno parte dell'autorizzazione generale. Per garantire la massima trasparenza nei riguardi di tutti gli operatori è stato previsto, al riguardo, che nell'autorizzazione generale siano menzionati gli eventuali obblighi prescritti al singolo operatore.

Articolo 29 – Procedura per limitare il numero dei diritti di uso da concedere per le frequenze radio

L'articolo 29 prevede una serie di adempimenti in capo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni qualora la stessa, in applicazione del principio di uso efficiente dello spettro radio posto dalla delega, ritenga opportuno limitare i diritti di uso delle radiofrequenze.

In tal caso, l'Autorità stabilisce procedure basate su criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori.

Il comma 7, infine, prevede che in caso di procedure di selezione competitiva o comparativa di particolare rilevanza nazionale, l'Autorità può sottoporre al Ministro delle comunicazioni la proposta, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri, di costituzione di un comitato di ministri incaricato di coordinare la procedura stessa.

Articolo 30 – Assegnazione armonizzata delle frequenze radio

La norma stabilisce, in via generale, che i diritti individuali di uso delle frequenze radio sono concessi nel rispetto delle modalità fissate da accordi internazionali e disposizioni comunitarie, quando l'uso delle frequenze sia stato armonizzato, le condizioni e le procedure di accesso siano state concordate e gli operatori cui assegnare tali frequenze siano stati selezionati in base ai predetti accordi internazionali e disposizioni comunitarie.

Articolo 31 – Dichiarazioni intese ad agevolare l'esercizio del diritto di installare infrastrutture e dei diritti di interconnessione

L'articolo 31, al fine di garantire la massima trasparenza e la certezza giuridica dei rapporti tra imprese e Ministero delle comunicazioni, prevede che quest'ultimo rilasci entro un termine prestabilito, su richiesta di un'impresa, una dichiarazione attestante che la stessa ha precedentemente presentato la dichiarazione di cui all'articolo 25, comma 4, del presente Codice, volta al conseguimento di un'autorizzazione generale.

Ciò al fine di agevolare l'esercizio dei diritti di installare infrastrutture, di negoziare l'interconnessione, o di ottenere l'accesso e l'interconnessione nei confronti di altre autorità o di altri operatori.

Articolo 32 – Osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici

L'articolo 32 attribuisce al Ministero delle comunicazioni ed all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sulla base delle rispettive competenze indicate nel comma 1, il potere di richiedere alle imprese, fornitrici di reti o servizi di comunicazioni elettronica o che siano titolari di diritti di uso di frequenze radio o di numeri, di comunicare le informazioni atte a verificare il rispetto da parte loro delle condizioni indicate nell'autorizzazione generale, nonché di quelle relative ai citati diritti di uso.

Nel caso in cui il Ministero o l'Autorità constati l'inosservanza di qualche condizione, notifica una contestazione all'impresa interessata intimandole contestualmente la cessazione della condotta contestata ovvero invitandola a presentare memorie difensive entro un termine prestabilito. Se entro il termine indicato l'impresa non cessa dalla condotta o non presenta le memorie, il Ministero o l'Autorità applicano misure proporzionate e adeguate per garantire l'osservanza delle condizioni violate.

Il Ministero e l'Autorità, inoltre, nei casi più gravi o reiterati di violazione delle condizioni dell'autorizzazione generale, possono impedire all'impresa la prosecuzione della propria attività, sospendendo o revocando i diritti di uso e nei casi in cui ricorra un rischio grave ed immediato per la sicurezza, incolumità e salute pubblica, o tale da ostacolare la prevenzione, la ricerca, l'accertamento ed il perseguimento di reati, o da creare un grave danno economico ad altri operatori, esse possono adottare misure urgenti provvisorie prima di adottare una decisione definitiva.

Articolo 33 – Informazioni richieste ai fini dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici

L'articolo 33 stabilisce in via generale che il Ministero e l'Autorità, nell'espletamento delle rispettive funzioni, non possono imporre alle imprese di fornire informazioni ulteriori oltre quelle proporzionate e giustificate per le verifiche e finalità indicate nel comma 1 e che quest'ultime informazioni comunque non possono essere richieste prima dell'inizio dell'attività da parte dell'impresa né come condizione necessaria per la stessa.

E' altresì stabilito che quando il Ministero e l'Autorità richiedano alle imprese le predette informazioni, sono tenute ad informare quest'ultime circa l'uso che intendono farne.

Articolo 34 – Diritti amministrativi

Il comma 1 specifica che, oltre ai contributi per la concessione di diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri, possono essere imposti alle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazione elettronica in virtù di autorizzazione generale o titolari dei citati diritti di uso, i diritti amministrativi tesi a coprire complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti dal Ministero e dall'Autorità per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli eventuali obblighi specifici imposti alle imprese, ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, ed in particolare decisioni in materia di accesso ed interconnessione. Tali diritti amministrativi devono essere applicati alle imprese in maniera proporzionata, obiettiva e trasparente ed in modo tale da minimizzare i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori.

Il comma 2 rinvia all'allegato n. 10 per quanto concerne l'ammontare dei contributi in parola.

Articolo 35 – Contributi per la concessione di diritti di uso e di diritti di installare infrastrutture

Il comma 1 prevede che per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio e numerazioni siano fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità. Il comma 2 rinvia all'allegato n. 10 per quanto concerne la prima applicazione del Codice.

Il comma 3 effettua un rinvio all'articolo 10 del citato decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, che reca al suo interno i criteri per la definizione dei contributi relativi alla concessione dei diritti di installazione di infrastrutture di reti di comunicazione elettronica.

Il comma 4 prescrive che i contributi rispondano a criteri di trasparenza, obiettività, proporzionalità e non discriminazione.

Articolo 36 – Modifica dei diritti e degli obblighi

Il comma 1 precisa che si possano modificare i diritti, le condizioni e le procedure relativi alle autorizzazioni generali, ai diritti di uso o ai diritti di installazione solo in casi obiettivamente giustificati e in maniera proporzionata, attribuendone la relativa competenza al Ministero.

Il comma 2, con specifico riguardo alla tematica dei diritti di passaggio, stabilisce che tali diritti non possono essere limitati o revocati prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi, salvo casi eccezionali e adeguatamente motivati, e che comunque le eventuali loro limitazioni o revoche danno diritto all'impresa interessata ad un adeguato indennizzo.

Articolo 37 – Pubblicazione delle informazioni

L'articolo 37, al fine di garantire la massima pubblicità e trasparenza, impone di pubblicare, sulla Gazzetta ufficiale o sui Bollettini e siti internet delle autorità competenti, le informazioni pertinenti ai diritti, condizioni, procedure, riscossione dei diritti amministrativi e contributi e sulle decisioni in materia di autorizzazioni generali e diritti di uso, nonché di provvedere al loro costante aggiornamento.

Articolo 38 – Concessioni e autorizzazioni preesistenti

Il comma 1 prevede un regime transitorio: in particolare, le licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti in materia di reti e servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico continuano ad essere valide sino alla loro naturale scadenza, fermo restando che ad esse si applicheranno le disposizioni del presente Codice.

I commi 2 e 3 recano la disciplina per i casi in cui l'applicazione del disposto di cui al comma 1 implichi una limitazione dei diritti o un ampliamento degli obblighi fissati nelle autorizzazioni preesistenti.

L'ultimo comma precisa che le concessioni e le autorizzazioni preesistenti in materia di radiodiffusione sonora e televisiva continuano ad essere regolate dalle norme speciali in materia.

Articolo 39 – Sperimentazione

L'articolo 39 detta la disciplina per l'attività di sperimentazione di reti e servizi di comunicazione elettronica, integrando quella recata dalle direttive comunitarie recepite con il presente Codice che non recano disposizioni specifiche su tale materia.

La norma, infatti, stabilisce le condizioni oggettive e soggettive che l'impresa interessata alla sperimentazione deve soddisfare e prevede un regime di autorizzazione modulato su quello, indicato dalle direttive recepite nel presente Codice, per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica basato sulla denuncia di inizio attività.

Tale scelta deriva dalla necessità di dare piena attuazione al contenuto della citata delega al Governo che indica tra i vari criteri direttivi, la semplificazione amministrativa, lo snellimento dei procedimenti amministrativi e la loro regolazione uniforme qualora vertano sul medesimo oggetto.

In particolare, fatti salvi i criteri e le procedure specifiche per la sperimentazione della radiodiffusione terrestre in tecnica digitale in quanto assoggettata a disciplina speciale, il comma 1 prevede l'obbligo per l'impresa interessata di notificare al Ministero delle comunicazioni una dichiarazione recante la propria intenzione di procedere alla sperimentazione, unitamente a tutte le informazioni indicate nei commi 2 e 3 ove necessarie in relazione al singolo caso.

Il comma 4 specifica i compiti del Ministero qualora la sperimentazione comporti la concessione di diritti individuali di uso per le frequenze radio o di diritti di uso di numeri.

Il comma 5 disciplina la richiesta di rinnovo della sperimentazione, imponendo all'impresa interessata di provvedere ad una nuova notifica con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza.

CAPO III. ACCESSO E INTERCONNESSIONE

Corrisponde agli articoli da 3 a 17 della direttiva "Accesso", e come la Direttiva si divide in due Sezioni.

Sezione I – Disposizioni generali

Articolo 40 – Quadro di riferimento generale per l'accesso e l'interconnessione

L'articolo 40 fissa il principio della negoziazione, tramite accordi tra gli operatori, sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all'accesso ed all'interconnessione. Si precisa, inoltre, che l'impresa avente sede in un altro Stato e richiedente l'accesso o l'interconnessione nel territorio nazionale non necessita di autorizzazione nel caso in cui la stessa non intenda fornirvi servizi o gestirvi una rete.

L'Autorità, anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti, garantisce che non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese accordi di interconnessione e di accesso.

Articolo 41 – Diritti ed obblighi degli operatori

Il comma 1 sancisce il diritto-dovere degli operatori di reti pubbliche di comunicazione elettronica di negoziare tra loro l'interconnessione per la fornitura al pubblico di servizi di comunicazione elettronica e per garantire l'interoperabilità. Gli operatori offrono l'accesso e l'interconnessione nel rispetto delle condizioni e misure stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'esercizio dei propri poteri indicati nei successivi articoli del presente Codice.

Il comma 2 introduce uno standard tecnico, stabilendo che le reti pubbliche di comunicazione elettronica realizzate per la distribuzione di servizi di televisione digitale devono essere in grado di distribuire servizi e programmi televisivi in formato panoramico.

Il comma 3 impone agli operatori l'obbligo della riservatezza sulle informazioni di cui i medesimi siano venuti in possesso nel corso della negoziazione per gli accordi relativi all'accesso ed all'interconnessione.

Articolo 42 – Poteri e competenze dell'Autorità in materia di accesso e di interconnessione

Il comma 1 prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni garantisca adeguate forme di accesso, interconnessione e interoperabilità dei servizi, promuovendo l'efficienza economica e una concorrenza sostenibile e massimizzando il vantaggio degli utenti finali. A tal fine, l'Autorità può imporre alle imprese determinati obblighi nella misura indicata nelle lettere a) e b) del comma 2.

Il comma 3 attribuisce all'Autorità, nell'imporre ad un operatore un obbligo di concedere l'accesso ai sensi dell'articolo 49, il potere di stabilire le condizioni tecniche ed operative che devono essere soddisfatte dal fornitore di servizi o dai beneficiari dell'accesso, in linea con la normativa comunitaria, laddove necessario per garantire il normale funzionamento della rete.

Il comma 4 stabilisce che le condizioni e gli obblighi indicati nei precedenti commi devono essere obiettivi, trasparenti, proporzionali e non discriminatori.

Il comma 5 attribuisce all'Autorità, in materia di accesso ed interconnessione, il potere di intervenire di propria iniziativa, in presenza di ragioni obiettive, o, in caso di mancato accordo tra gli operatori, su richiesta di una delle parti.

Sezione II – Obblighi degli operatori e procedure di riesame del mercato

Articolo 43 – Sistemi di accesso condizionato ed altre risorse

Il comma 1 indica le condizioni che devono applicarsi all'accesso condizionato ai servizi televisivi e radiofonici digitali trasmessi ai telespettatori ed agli ascoltatori.

Il comma 2 introduce una deroga a quanto stabilito nel precedente comma, attribuendo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di riesaminare le condizioni applicate in base a tale articolo mediante un'analisi di mercato condotta secondo le modalità fissate nel presente Codice, per determinare se confermare, modificare o revocare le predette condizioni.

Il successivo comma 3 impone all'Autorità di notificare ai destinatari il citato provvedimento di conferma, modifica o revoca.

Articolo 44 – *Riesame degli obblighi precedenti in materia di accesso e di interconnessione*

L'articolo 44, nel confermare in via transitoria gli obblighi esistenti alla data di entrata in vigore del Codice, attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di svolgere un'analisi di mercato volta, con cadenza predefinita, ad individuare quali obblighi, in materia di accesso ed interconnessione, debbano essere modificati o revocati. Fino a tale riesame conservano efficacia le deliberazioni adottate dall'Autorità in relazione ai predetti obblighi sulla base della legislazione previgente.

Articolo 45 – *Imposizione, modifica o revoca degli obblighi*

Il comma 1 prevede che qualora, a seguito dell'analisi di mercato condotta secondo le disposizioni dell'articolo 19, un'impresa sia designata come detentrica di un significativo potere di mercato in un dato segmento, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni impone, a seconda delle circostanze, obblighi di trasparenza, di non discriminazione, di separazione contabile, in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete e in materia di controllo e di contabilità dei costi, esplicitati nei successivi articoli del Codice.

Il comma 2 disciplina le deroghe a quanto indicato nel comma 1, mentre il comma 3 impone all'Autorità che intende applicare obblighi diversi rispetto a quelli appena indicati, di formulare una specifica richiesta alla Commissione europea che adotterà una decisione per autorizzare o vietare l'applicazione di tali misure.

Il comma 4 precisa che gli obblighi oggetto del presente articolo devono essere proporzionati in funzione del singolo caso e giustificati e possono essere imposti solo previa consultazione indetta dall'Autorità, in linea con le relative disposizioni del presente Codice.

Il comma 5 prevede l'obbligo per l'Autorità di comunicare alla Commissione europea le proprie decisioni di imporre, modificare o revocare gli obblighi in argomento nei confronti degli operatori.

Articolo 46 – *Obbligo di trasparenza*

L'articolo 46 esplicita i vincoli specifici che possono essere imposti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per garantire l'obbligo di trasparenza.

Articolo 47 – *Obbligo di non discriminazione*

L'articolo 47 esplicita i vincoli specifici che possono essere imposti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per garantire l'obbligo di non discriminazione.

Articolo 48 – *Obbligo di separazione contabile*

L'articolo 48 esplicita i vincoli specifici che possono essere imposti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per garantire, limitatamente al mercato oggetto di notifica, l'obbligo di separazione contabile in relazione a particolari attività nell'ambito dell'interconnessione e dell'accesso.

Articolo 49 – Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete

L'articolo 49 esplicita i vincoli specifici che possono essere imposti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per garantire gli obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete.

Articolo 50 – Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi

L'articolo 50 esplicita i vincoli specifici che possono essere imposti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per garantire gli obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi.

Articolo 51 – Pubblicazione delle informazioni e relativo accesso

L'articolo 51 impone all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un sistema di pubblicità degli obblighi appena descritti imposti alle imprese, con indicazione del prodotto o servizio specifico ed i mercati geografici interessati cui afferiscono.

Tale obbligo di pubblicazione sussiste, per l'Autorità, anche per le relative informazioni atte a consentire a tutte le parti interessate di accedervi agevolmente, purchè tali informazioni non siano riservate o rechino segreti aziendali.

L'Autorità è altresì tenuta a trasmettere alla Commissione europea copia di tutte le informazioni pubblicate.

Articolo 52 – Notificazione

L'articolo 52 impone all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di notificare alla Commissione europea l'elenco degli operatori che ritiene avere significativo potere di mercato, unitamente agli obblighi loro imposti. Qualsiasi modifica di tali informazioni deve essere notificata alla Commissione europea, da parte dell'Autorità, senza indugio.

CAPO IV – SERVIZIO UNIVERSALE E DIRITTI DEGLI UTENTI IN MATERIA DI RETI E DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

Corrisponde alla direttiva "Servizio Universale, e si articola in tre sezioni, corrispondenti a diversi Capi della stessa direttiva.

Sezione I - Obblighi di servizio universale, compresi gli obblighi di natura sociale

Corrisponde agli articoli da 3 a 15 della direttiva "Servizio Universale".

Articolo 53 – Disponibilità del servizio universale

Il comma 1 riconosce la disponibilità per tutti gli utenti sull'intero territorio nazionale dei servizi rientranti negli obblighi di fornitura del servizio universale, con un determinato livello qualitativo, attribuendo al Ministero il relativo compito di vigilanza.

Il comma 2 attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di individuare il metodo più efficace ed adeguato per garantire la fornitura del servizio universale ad un prezzo accessibile, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e

proporzionalità. Spetta, inoltre, all'Autorità limitare le distorsioni del mercato correlate alla fornitura di servizi a prezzi o ad altre condizioni divergenti da quelle normali.

Articolo 54 – Fornitura dell'accesso agli utenti finali da una postazione fissa

L'articolo 54, al comma 1, attribuisce al Ministero delle comunicazioni il compito di vigilare affinché ogni ragionevole richiesta di connessione in postazione fissa alla rete telefonica pubblica e di accesso ai servizi telefonici accessibili al pubblico, individuati nel successivo comma 2, sia soddisfatta almeno da un operatore.

Articolo 55 – Elenco abbonati e servizi di consultazione

Il comma 1 stabilisce l'accessibilità agli utenti finali di almeno un elenco relativo alla rete urbana di appartenenza, in formato prestabilito, ed almeno di un servizio completo di consultazione degli elenchi. Il comma 2 attribuisce al Ministero la relativa vigilanza.

Il comma 3, tenendo conto dell'attuale contesto di mercato nazionale e delle diverse offerte presenti sul mercato in termini di disponibilità, qualità e prezzo ragionevole - e fintantoché il Ministero non ne riscontri il venir meno - esclude il servizio di consultazione elenchi da quelli per cui si procede a designazione, o in attesa di essa permane l'attuale incarico, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 58.

Il comma 4 definisce il contenuto degli elenchi richiamati nel comma 1, in particolare stabilendo che essi debbono comprendere tutti gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico, fatte salve le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata.

In base al comma 5, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è tenuta a vigilare affinché le imprese che offrono i servizi indicati al comma 1 non operino discriminazioni nel trattamento e nella presentazione delle informazioni loro comunicate da altre imprese.

Il comma 6 prevede che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art.17, comma 1 della legge 23 agosto 1998, n.400, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Codice, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, previa consultazione ai sensi dell'art.11, sono disciplinati gli obblighi e le modalità delle prestazioni in materia di comunicazione al Ministero, da parte delle imprese, delle attivazioni in materia di portabilità del numero.

Il comma 7, infine, impone a tutti gli operatori, di rendere disponibili al centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno gli elenchi di tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile, che sono identificati al momento dell'acquisto del servizio, prevedendo altresì la facoltà di accesso da parte dell'autorità giudiziaria.

Articolo 56 – Telefoni pubblici a pagamento

L'art. 56 riconosce la disponibilità per gli utenti, nel rispetto delle disposizioni emanate in materia dall'Autorità, sull'intero territorio nazionale, di un numero di telefoni pubblici a pagamento in misura tale da soddisfare ogni ragionevole esigenza ed assicurare una completa copertura

geografica, in modo che sia assicurata l'accessibilità per gli utenti disabili e la garanzia di adeguati livelli di qualità. Al Ministero è rimessa la verifica dell'applicazione della disposizione.

Il Ministero, pertanto, è tenuto ad individuare, entro un termine prestabilito e all'esito di un'apposita consultazione delle parti interessate, le localizzazioni dove sono presenti servizi che soddisfino le esigenze di cui al comma 1 e per le quali non possono quindi essere imposti alle imprese gli obblighi ivi indicati.

Il comma 3, infine, stabilisce che sia possibile effettuare chiamate d'emergenza dai telefoni pubblici a pagamento tramite il codice "112" o altri numeri di emergenza nazionali, in forma gratuita e senza l'impiego di alcun mezzo di pagamento, rimettendo la relativa vigilanza al Ministero.

Articolo 57 – Misure speciali destinate agli utenti disabili

L'articolo 57 attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di adottare misure specifiche a tutela e vantaggio degli utenti disabili, puntualmente indicate nei commi 1 e 2.

Articolo 58 – Designazione delle imprese

Il comma 1 attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di designare un'impresa perché questa garantisca sull'intero territorio nazionale gli obblighi di fornitura del servizio universale, o più imprese o gruppi di imprese per fornire le singole prestazioni del servizio universale o per coprire diverse parti del territorio nazionale.

Il comma 2 identifica i criteri di designazione dell'Autorità, specificando che essi debbono essere efficaci, obiettivi, trasparenti, non discriminatori, uniformati al principio di economicità e tali da consentire il calcolo del costo netto degli obblighi di fornitura del servizio universale.

Sino all'applicazione del citato meccanismo di designazione, il comma 3 conferma in capo a Telecom Italia l'obbligo di fornitura del servizio universale sull'intero territorio nazionale.

Articolo 59 – Accessibilità delle tariffe

Il comma 1 attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di vigilare sul livello delle tariffe al dettaglio dei servizi rientranti negli obblighi di servizio universale, con particolare riguardo ai prezzi al consumo ed al reddito dei consumatori.

In base al comma 2, l'Autorità può prescrivere alle imprese incaricate di fornire il servizio universale di proporre speciali opzioni o formule tariffarie, per garantire ai consumatori a basso reddito e a quelli con esigenze sociali particolari l'accessibilità e l'uso dei servizi telefonici.

Per le finalità suindicate, l'Autorità, come specificato nel comma 3, può imporre alle imprese designate di applicare schemi tariffari comuni, comprese le perequazioni, su tutto il territorio ovvero di rispettare tetti tariffari predeterminati.

Al fine di garantire la massima pubblicità, il comma 4 riconosce il potere all'Autorità di adottare gli opportuni provvedimenti affinché i predetti schemi tariffari siano adeguatamente resi trasparenti ed applicati senza discriminazione alcuna, nonché il potere di disporre la loro modifica o revoca.

Articolo 60 – Controllo delle spese

L'articolo 60, al comma 1, stabilisce che le imprese designate individuino le condizioni e le modalità in modo tale che l'abbonato non sia tenuto a pagare prestazioni o servizi non necessari o non indispensabili per la fruizione del servizio richiesto.

Ai sensi del comma 2, è stabilito che le imprese designate forniscano le specifiche prestazioni indicate dal medesimo comma, in modo da consentire agli abbonati di controllare le proprie spese telefoniche ed evitare cessazioni ingiustificate del servizio.

In base al comma 3, l'Autorità adotta eventuali provvedimenti e qualora le prestazioni indicate dal comma 2 siano ampiamente disponibili, l'Autorità può disporre che non si dia luogo all'imposizione degli obblighi di fornitura.

Articolo 61 – Qualità del servizio fornito dalle imprese designate

Il comma 1 incarica l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di provvedere che le imprese designate pubblichino informazioni aggiornate ed adeguate in merito alla loro efficienza nella fornitura del servizio universale, in virtù di parametri di qualità, di definizioni e di metodi di misura puntualmente indicati. Tali informazioni, una volta pubblicate, devono essere trasmesse all'Autorità.

Ai sensi del comma 2, l'Autorità ha il potere di fissare, previa individuazione di parametri idonei, norme supplementari di qualità del servizio per valutare l'efficienza delle imprese in occasione della fornitura di servizi agli utenti disabili. Le imprese sono tenute a pubblicare le informazioni relative a tale fattispecie e metterle a disposizione dell'Autorità.

Le informazioni di cui ai commi precedenti devono essere pubblicate secondo le indicazioni stabilite dall'Autorità, con appositi provvedimenti, circa il loro contenuto, forma e modalità, in modo da assicurare un'informativa completa e di facile impiego per gli utenti finali.

L'Autorità, inoltre, come indicato nei commi 5 e 6, è titolare del potere di controllo in ordine al rispetto degli obiettivi di qualità da parte delle imprese designate e può adottare misure specifiche in caso di loro inadempimento.

Articolo 62 – Calcolo del costo degli obblighi di servizio universale

Per effettuare il calcolo dei costi netti di tale fornitura, a norma del comma 1 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può procedere secondo i metodi di cui alle lettere a) e b), qualora la stessa ritenga che la fornitura del servizio universale può comportare un onere eccessivo per le imprese all'uopo designate.

Ai sensi del comma 2, i conti e le altre informazioni su cui si basa tale calcolo devono essere sottoposti alla verifica di un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze ed incaricato dall'Autorità. I risultati del calcolo e gli esiti della verifica devono essere resi disponibili al pubblico mediante il loro inserimento nel Bollettino ufficiale e sul sito Internet dell'Autorità.

Articolo 63 – Finanziamento degli obblighi di servizio universale

Se l'Autorità, basandosi sui risultati del calcolo effettuato ai sensi dell'articolo precedente, riscontra che l'impresa designata alla fornitura del servizio universale è soggetta ad un onere eccessivo, essa ripartisce il costo netto degli obblighi di servizio universale tra i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica attraverso il ricorso al fondo per il finanziamento di tali

obblighi, già istituito presso il Ministero delle comunicazioni, con le modalità indicate nel presente Codice.

Al comma 3 è precisato che la ripartizione dei costi, da eseguirsi nel rispetto di determinati principi, deve essere disposta secondo le relative disposizioni del presente Codice e che l'Autorità, analizzato il grado di concorrenzialità del mercato, ha il potere di valutare l'opportunità di introdurre un meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo delle imprese che non superano determinati livelli di fatturato e per quelle nuove entranti.

Il successivo comma 4 dispone che gli eventuali contributi relativi alla ripartizione del costo devono essere scorporati e definiti separatamente per ciascuna impresa e che tali contributi non sono imposti alle imprese che non forniscono servizi nell'ambito del territorio nazionale.

Articolo 64 – Trasparenza

L'articolo 64 impone all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di pubblicare i principi di ripartizione dei costi di cui al precedente articolo, nonché di pubblicare una relazione annuale che indichi il costo degli obblighi di servizio universale, i contributi versati da ogni impresa che vi è tenuta e gli eventuali vantaggi di cui ha beneficiato l'impresa designata per la fornitura del servizio universale.

Articolo 65 – Riesame dell'ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale

Il Ministero delle comunicazioni, sentita l'Autorità, procede periodicamente al riesame dell'ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale al fine di individuare, coerentemente con gli orientamenti della Commissione europea e con le diverse offerte presenti sul mercato in termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile, a quali servizi e in che misura si applichino le disposizioni dell'articolo 58, in tema di designazione delle imprese. Tale verifica è effettuata per la prima volta entro un anno dall'entrata in vigore del presente Codice e successivamente ogni due anni.

Sezione II. Controlli sugli obblighi delle imprese che dispongono di un significativo potere di mercato su mercati specifici

Corrisponde agli articoli da 16 a 19 della direttiva "Servizio Universale".

Articolo 66 – Verifica e riesame degli obblighi

L'articolo 66 attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di assicurare il rispetto, da parte delle imprese, degli obblighi relativi alle tariffe al dettaglio per la fornitura di servizi di accesso e per l'uso della rete telefonica pubblica, alla selezione o preselezione del vettore ed alle linee affittate, fino a quando non sia stato effettuato un riesame e adottata una decisione a seguito di un'analisi di mercato volta a confermare, modificare o revocare gli obblighi vigenti relativamente al mercato al dettaglio.

Fino all'effettuazione di tale analisi, conservano efficacia le deliberazioni adottate dall'Autorità, relativamente ai predetti obblighi, sulla base della normativa revidente.

Articolo 67 – Controlli normativi sui servizi al dettaglio

Il comma 1 riconosce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il potere di imporre i dovuti obblighi alle imprese detentrici di un significativo potere di mercato su un dato segmento di mercato al dettaglio, qualora l'analisi di mercato da lei condotta accerti che un determinato mercato al dettaglio non è effettivamente concorrenziale e si riscontri che gli obblighi in materia di accesso ed interconnessione non assicurino il raggiungimento delle finalità indicate dall'articolo 13 del Codice.

La natura e l'entità di tali obblighi aggiuntivi sono descritte nel successivo comma 2.

In base al comma 3, a fronte di specifica richiesta l'Autorità è tenuta a comunicare alla Commissione europea le informazioni inerenti ai meccanismi di controllo al dettaglio e, se necessario, i sistemi di contabilità dei costi adottati dalle imprese.

Ai sensi del comma 4, l'Autorità provvede affinché ogni impresa assoggettata ad una regolamentazione delle tariffe al dettaglio applichi i necessari sistemi di contabilità che possono essere individuati dall'Autorità stessa. La verifica della conformità al sistema di contabilità dei costi è svolta da un organismo indipendente dalle parti interessate, con competenze specifiche ed incaricato dall'Autorità. A tal riguardo è compito dell'Autorità provvedere affinché ogni anno venga pubblicata la relativa dichiarazione di conformità.

Il comma 5 precisa che, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 59, comma 2, e 60, l'Autorità non deve applicare le misure di controllo al dettaglio in mercati geografici o tipologie di utenza per i quali abbia riscontrato una concorrenza effettiva, anche attraverso l'analisi dinamica di mercato su base pluriennale.

Articolo 68 – Controlli sull'insieme minimo di linee affittate

Il comma 1 stabilisce che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni qualora accerti che il mercato per la fornitura di parte o della totalità dell'insieme minimo di linee affittate non è effettivamente concorrenziale, a seguito di un'analisi di mercato, individua le imprese aventi significativo potere di mercato ed impone loro obblighi relativi alla fornitura dell'insieme minimo di linee affittate, coerentemente con le indicazioni recate dal presente Codice.

Nel caso in cui l'analisi di mercato evidenzi che un mercato rilevante per la fornitura dell'insieme minimo di linee affittate è effettivamente concorrenziale, l'Autorità, come precisato nel comma 3, revoca tali obblighi.

L'insieme minimo di linee affittate e le relative caratteristiche armonizzate, unitamente alle norme correlate, devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 69 – Selezione del vettore e preselezione del vettore

Il comma 1 incarica l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di prescrivere alle imprese aventi significativo potere di mercato per la fornitura di collegamenti alla rete telefonica pubblica in postazione fissa, di consentire ai propri abbonati di accedere ai servizi di qualsiasi fornitore interconnesso di servizi telefonici accessibili al pubblico, con le modalità e nel rispetto delle condizioni indicate nelle lettere a) e b) e nel comma 2.

Per consentire la piena applicazione del disposto di cui al comma precedente, l'Autorità verifica che i prezzi di accesso e d'interconnessione siano orientati ai costi e che gli eventuali addebiti per gli abbonati non costituiscano un disincentivo al ricorso a tali possibilità.

Sezione III – Diritti degli utenti finali

Corrisponde agli articoli da 20 a 31 della direttiva “Servizio Universale”.

Articolo 70 – Contratti

L'articolo 70 salvaguarda il diritto dei consumatori di stipulare contratti con una o più imprese fornitrici di servizi, in occasione di abbonamenti a servizi che offrono la connessione o l'accesso alla rete telefonica pubblica.

Tali contratti devono recare taluni elementi, che vengono puntualmente specificati al comma 1.

A tutela dei consumatori, è stabilito che gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali, quando l'impresa proponga una modifica delle preesistenti condizioni contrattuali. Gli abbonati, infatti, devono essere informati con adeguato preavviso, non inferiore ad un mese, di queste modifiche e del loro diritto di recesso in caso di non accettazione delle nuove condizioni economiche.

Rimane comunque ferma l'applicazione delle norme e delle disposizioni in materia di tutela dei consumatori.

Articolo 71 – Trasparenza e pubblicazione delle informazioni

Il comma 1 dell'articolo 71 prescrive che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni assicuri che siano messe a disposizione degli utenti finali e dei consumatori informazioni trasparenti e aggiornate in ordine: ai prezzi, alle tariffe, alle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso di telefoni accessibili al pubblico.

L'Autorità promuove altresì (comma 2), la fornitura di informazioni che consentano di valutare il costo di modalità di uso alternative, anche mediante guide interattive.

Articolo 72 – Qualità del servizio

La norma attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il potere di prescrivere alle imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica al pubblico di rendere disponibili, ad uso degli utenti finali, informazioni sulla qualità dei servizi offerti dalle stesse.

L'Autorità può, tra l'altro, fissare i parametri di qualità del servizio oggetto di misurazione nonché il contenuto, la forma e le modalità della pubblicazione, cui devono attenersi le imprese per garantire agli utenti finali la completezza delle predette informazioni.

Articolo 73 – Integrità della rete

L'articolo 73 prevede che il Ministero delle comunicazioni adotti tutte le misure per salvaguardare l'integrità della rete telefonica pubblica e la disponibilità della stessa, unitamente ai servizi telefonici pubblici in postazione fissa, nei casi di grave incidente o forza maggiore.

Parimenti, le imprese fornitrici dei citati servizi telefonici sono tenute ad adottare ogni misura atta a garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza.

Articolo 74 – Interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di consumo

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla interoperabilità di tali apparecchiature, e, se del caso, sentito il Ministero delle comunicazioni, definisce le misure necessarie per garantirla.

Articolo 75 – Servizi di assistenza mediante operatore e di consultazione elenchi

Il comma 1 sancisce il diritto degli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico ad essere inseriti negli elenchi e attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il relativo compito di provvedervi.

L'Autorità è, altresì, tenuta a provvedere che le imprese che assegnano numeri agli abbonati soddisfino ogni ragionevole richiesta di rendere disponibili le informazioni necessarie per la fornitura di elenchi e di servizi di consultazione, nel rispetto dei criteri fissati al comma 2 ed a garantire agli utenti finali collegati alla rete telefonica pubblica l'accesso ai servizi di assistenza tramite operatore ed ai servizi di consultazione elenchi.

Il comma 4, infine, riconosce il diritto di accesso degli utenti finali di altri Stati membri ai citati servizi di consultazione elenchi.

Articolo 76 – Numeri di emergenza nazionale e numero di emergenza unico europeo

La disposizione attribuisce al Ministero il compito di provvedere affinché, oltre agli altri numeri nazionali di emergenza indicati nel Piano nazionale di numerazione, gli utenti finali di servizi telefonici abbiano la possibilità di accedere in forma gratuita ai servizi di soccorso digitando il numero di emergenza unico europeo "112" e stabilisce, nel contempo, gli adempimenti posti a carico degli operatori per garantire tale accesso.

Articolo 77 – Prefissi telefonici internazionali

L'articolo 77 individua nel codice "00" il prefisso internazionale standard e fissa i poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sulla materia.

Articolo 78 – Numeri non geografici

L'articolo 78 attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di provvedere affinché gli utenti finali di altri Stati membri abbiano la possibilità di accesso, ricorrendo determinate condizioni, a numeri non geografici attribuiti sul territorio nazionale, salvo i casi in cui l'abbonato chiamato scelga di limitare tale possibilità ai chiamanti situati in determinate zone geografiche.

Articolo 79 – Fornitura di prestazioni supplementari

L'articolo 79 sancisce il potere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di obbligare gli operatori a rendere disponibili agli utenti finali le prestazioni supplementari indicate nel presente Codice, al ricorrere di puntuali presupposti quali la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.

Tale obbligo può non essere imposto, parzialmente o totalmente sul territorio nazionale, qualora l'Autorità ritenga che le citate prestazioni supplementari siano già sufficientemente accessibili.

Articolo 80 – Portabilità del numero

In base al comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni deve assicurare che agli abbonati ai servizi telefonici sia garantita la portabilità del numero, indipendentemente dall'operatore fornitore del servizio.

Il comma 2 introduce una deroga al principio generale, stabilendo che il meccanismo della portabilità del numero non trova applicazione tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e reti mobili.

L'Autorità verifica che i prezzi dell'interconnessione relativa alla portabilità del numero siano orientati ai costi e che eventuali oneri a carico degli abbonati non costituiscano un disincentivo alla richiesta di tale prestazione.

L'Autorità, inoltre, non può imporre tariffe al dettaglio per la portabilità del numero se ciò determina una distorsione della concorrenza.

Articolo 81 – Obblighi di trasmissione

L'articolo 81 prevede che eventuali obblighi di trasmissione per specifici canali e servizi radiofonici e televisivi siano disciplinati dalle disposizioni di legge in materia di radiodiffusione sonora e televisiva.

Sezione IV – Disposizioni finali in materia di servizio universale e di diritti degli utenti

Corrisponde agli articoli da 32 a 37 della direttiva "Servizio Universale".

Articolo 82 – Servizi obbligatori supplementari

Con decreto del Ministro delle comunicazioni possono essere resi accessibili al pubblico servizi supplementari rispetto alle prestazioni facenti parte del servizio universale, specificate nel Codice. Il Ministero, comunque, non può imporre un sistema di ripartizione dei costi o di indennizzo che contempli la partecipazione di determinate imprese.

Articolo 83 – Consultazione dei soggetti interessati

Il comma 1 stabilisce che, ferma restando la validità delle disposizioni di cui all'articolo 11 disciplinanti i meccanismi di consultazioni e trasparenza, il Ministero delle comunicazioni e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, debbono tener conto, mediante il ricorso a forme di consultazione, del parere degli utenti finali, dei consumatori, degli utenti disabili, delle aziende manifatturiere e delle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazione elettronica, nelle questioni aventi significativo impatto sui rispettivi diritti in materia di servizi di comunicazione elettronica.

Sul punto, si osserva che il comma 2 prevede la possibilità per le parti interessate di ricorrere a forme associative per contribuire al miglioramento della qualità generale delle prestazioni, predisponendo anche codici di condotta e norme di funzionamento. Ciò può avvenire purché siano rispettati gli indirizzi formulati dal Ministero e dall'Autorità.

Articolo 84 – Risoluzione extragiudiziale delle controversie

L'articolo 84 conferma in capo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la competenza in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

In particolare, l'Autorità adotta procedure di risoluzione extragiudiziali delle controversie in cui sono coinvolti gli utenti finali ed i consumatori, in maniera trasparente, semplice e poco costosa.

L'Autorità promuove la creazione di uffici locali e rende disponibili servizi on-line per l'accettazione di reclami, al fine di facilitare agli utenti e consumatori l'accesso alle strutture deputate a dirimere la controversia.

Se nella controversia sono coinvolti utenti o consumatori di altri Stati membri, è compito dell'Autorità coordinarsi con le altre Autorità nazionali di regolamentazione interessate per giungere alla risoluzione delle controversie.

Mantengono comunque efficacia le disposizioni nazionali relative alla risoluzione giudiziale delle controversie e continuano ad applicarsi, in via transitoria, le vigenti disposizioni in materia di risoluzione extragiudiziale, fino al momento in cui non sarà data attuazione a quanto previsto del presente articolo.

Articolo 85 – Notifica alla Commissione europea

L'articolo 85 pone in capo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'obbligo di comunicare alla Commissione europea l'elenco delle imprese incaricate dell'obbligo di fornitura del servizio universale e quello degli operatori detentori di un significativo potere di mercato, nonché l'obbligo di comunicare ogni modifica intervenuta in tali ambiti.

CAPO V – DISPOSIZIONI RELATIVE A RETI E IMPIANTI

Il Capo corrisponde, per gli articoli 86 e 87 agli articoli 11 e 12 della "Direttiva Quadro", e per i restanti, alle disposizioni del vigente Codice postale e delle telecomunicazioni, in materia di espropri e servitù (articoli 231, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 239), nonché di tutela degli impianti da interferenze causate da impianti e condutture di energia elettrica (articoli 241, 242 e 243).

Articolo 86 – Realizzazione di infrastrutture e diritti di passaggio

L'articolo 86 stabilisce, in via generale, al comma 1, che le competenti autorità locali devono adottare senza indugio le necessarie decisioni e porre in essere procedure trasparenti e non discriminatorie, nell'esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture sul suolo o nel sottosuolo.

Il comma 2 stabilisce che per la realizzazione di infrastrutture, esclusi gli impianti ripetitori di programmi radiotelevisivi, si applicano in ogni caso le disposizioni di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166, ed al decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, nonché per la posa dei cavi sottomarini di comunicazione elettronica e dei relativi impianti, le disposizioni di cui alla legge 5 maggio 1989, n. 160 ed al codice della navigazione.

Il comma 3 attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di provvedere affinché, laddove le amministrazioni dello Stato e gli Enti locali mantengano la proprietà o il controllo di imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, vi sia un'effettiva separazione strutturale tra la funzione relativa alla concessione dei diritti di passaggio e d'installazione e quelle relative alla proprietà o al controllo.

Il comma 4, infine stabilisce che per i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità si applicano le disposizioni di attuazione di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

Articolo 87 – Coubicazione e condivisione di infrastrutture

L'articolo 87 tratta un aspetto correlato alla tematica dei diritti di passaggio e di installazione di infrastrutture quale la coubicazione e condivisione delle stesse, in riferimento alle limitazioni legali della proprietà, alle servitù e alla tematica delle espropriazioni disciplinate dagli articoli del presente Capo (oltre che dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dalla legge 1° agosto 2002, n. 166 e dal decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, cui le predette disposizioni fanno esplicito rinvio).

Al secondo comma è stabilito che, ferme restando le disposizioni di cui ai citati legge n. 166 e decreto legislativo n. 198, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può richiedere ed eventualmente imporre la condivisione di strutture o proprietà, compresa la coubicazione fisica, ad un'impresa che gestisce una rete di comunicazione elettronica o adottare ulteriori misure, solo dopo aver indetto una pubblica consultazione sull'argomento, stabilendo nel contempo i criteri per la ripartizione dei costi connessi alla condivisione delle strutture o delle proprietà.

Articolo 88 – Pubblica utilità – Espropriazione

L'articolo, riprendendo ed aggiornando le disposizioni dell'articolo 231 del codice postale e delle telecomunicazioni, esplicita al comma 1 che gli impianti di reti di comunicazione elettronica e le opere accessorie hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, ed al comma 2 che gli impianti e relative opere ad uso privato possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del Ministro delle comunicazioni.

Afferma poi, al comma 3, che per l'acquisizione patrimoniale dei beni necessari alla realizzazione degli impianti si ricorre alle procedure d'esproprio ci cui al predetto DPR n. 327.

Infine, al comma 4, chiarisce che le predette disposizioni integrano quelle di cui al decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198.

Articolo 89 – Limitazioni legali della proprietà

L'articolo regola le limitazioni della proprietà per il passaggio o l'appoggio di antenne e cavi di comunicazione elettronica che non danno luogo alla costituzione di servitù, stabilendo che fili o cavi senza appoggio possono passare al di sopra delle proprietà o dinanzi ai lati di edifici ove non siano finestre o altre aperture a prospetto (comma 1) e che proprietari e condominii non possono opporsi all'appoggio di antenne o al passaggio di condutture, fili o altro occorrenti per soddisfare le richieste di utenze di inquilini o condomini (comma 2), dettando le relative modalità (commi 3 e 4), stabilendo che in tali casi non è dovuta indennità (comma 5) e riconoscendo all'operatore la facoltà di agire in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative.

Articolo 90 – Servitù

La norma prevede, al di fuori dei casi di cui all'articolo 89, la costituzione di servitù per il passaggio con appoggio di fili, cavi ed impianti connessi alle opere di cui al predetto articolo, richiamando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, alla legge 1° agosto 2002, n. 166 ed al decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198.

I commi 3 e 4, in particolare, regolano la presentazione della domanda per l'imposizione della servitù facendo espresso rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3 della predetta legge n. 166 del 2002, mentre il comma 5 prevede la facoltà di ricorrere contro il provvedimento d'imposizione di servitù, ai sensi dell'articolo 53 del citato DPR n. 327 del 2001.

Viene infine sancito dal comma 6 che la servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, mentre il comma 7 prevede, regolandola, la facoltà per il proprietario del servente di fare innovazioni nel proprio fondo.

Il comma 8, infine, disciplina gli aspetti economici dei casi di liberazione del fondo dalla servitù, sancendo che vada restituita l'indennità eventualmente ricevuta, detrattone l'equo compenso per l'onere già subito, ma esonerando lo Stato da tale obbligo nel caso che i beni liberati siano di proprietà dello stesso.

Articolo 91 – Divieto di imporre altri oneri

L'articolo 91, riprendendo testualmente l'articolo 238 del Codice vigente, dispone che le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali non possono imporre per l'impianto o l'esercizio di servizi di comunicazione elettronica oneri o canoni se non stabiliti da legge. Vi aggiunge, peraltro, per le installazioni, un richiamo al disposto dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198.

Articolo 92 – Occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di proprietà dei concessionari

L'articolo 92 riproduce quasi testualmente (salvo la non menzione nel nuovo testo dell'istituto dell'indifferibilità e urgenza assorbito nelle previsioni del più volte citato DPR n. 327 del 2001) l'articolo 239 del codice postale e delle telecomunicazioni nel testo vigente, regolando l'occupazione di sedi idonee per impianti di reti di comunicazione elettronica lungo i percorsi autostradali.

Viene comunque sancito che le disposizioni del presente articolo sono integrate da quelle di cui agli articoli 3 e 40 della citata legge n. 166 del 2002.

Articolo 93 – Impianti e condutture di energia elettrica – Interferenze

L'articolo riprende, riproducendoli quasi alla lettera, gli articoli 241 – in tema di prescrizioni per gli impianti di energia elettrica – 242 – in tema di interferenze alle comunicazioni dovute a tali impianti – e 243 – relativamente ai disturbi creati da elettrodotti ed ai provvedimenti per eliminarli – del vigente Codice postale e delle telecomunicazioni.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Il Capo VI reca disposizioni finali, sanzionatorie ed abrogatorie, riferite al settore delle comunicazioni elettroniche ad uso pubblico; nei successivi Titoli del Codice, analoghe norme saranno previste per le disposizioni specifiche relative ad ognuno di essi.

Articolo 94 - Prestazioni obbligatorie

L'articolo esplicita l'obbligo per gli operatori di fornire prestazioni a fini di giustizia a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni richieste dalle competenti autorità giudiziarie, stabilendo altresì che le modalità ed i tempi di effettuazione delle prestazioni medesime, nonché gli obblighi specifici gravanti sugli operatori e la relativa remunerazione, sono individuati in uno specifico repertorio, approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del Codice. Fino all'emanazione del suddetto decreto, continua ad applicarsi il listino adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni del 26 aprile 2001, pubblicato nella G.U. del 7 maggio 2001.

Articolo 95 – Danneggiamenti e turbative

L'articolo, riprendendo nel testo vigente gli articoli 23 – in tema di danneggiamento – e 240 – in tema di turbative ai servizi di telecomunicazioni – del Codice postale e delle telecomunicazioni, sancisce che i danneggiamenti sono puniti a norma dell'articolo 635, secondo comma, n. 3, del codice penale; esplicita quindi il divieto di arrecare disturbi o causare interferenze, prevedendo che al riguardo provvedano in via amministrativa i capi degli ispettorati di zona del Ministero delle comunicazioni.

Articolo 96 – Sanzioni

L'articolo 96 è stato definito coerentemente con la citata delega al Governo che indica, tra i vari principi e criteri direttivi, la depenalizzazione delle fattispecie disciplinate dall'articolo 195 del vigente Codice delle poste e delle telecomunicazioni ed una nuova rimodulazione delle sanzioni pecuniarie amministrative secondo le modalità stabilite dalla delega stessa. Nello specifico, le nuove sanzioni sono la risultante dell'opera di adeguamento di quelle attuali (previste, in materia, dal citato Codice, dalla legge n. 249/97, dall'art. 25 della legge n. 128/98 e dal decreto legislativo n. 171/98), ai citati criteri della delega ed all'impianto autorizzatorio, quale delineato dalle direttive comunitarie, oggetto di recepimento.

Il comma 1 precisa che le disposizioni dell'articolo in parola si applicano alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico. In adempimento della delega, sono state mantenute le sanzioni penali previste dall'art. 195 del codice postale per le violazioni riguardanti gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva.

Articolo 97 – Abrogazioni

L'articolo 97 elenca le vigenti fonti normative e regolamentari, disciplinanti il settore delle comunicazioni elettroniche oggetto di espressa abrogazione in questa sede, perché superate dalle direttive comunitarie oggetto di recepimento e dalle altre disposizioni dei Titoli I e II del presente Codice; ciò in ossequio, tra l'altro, ad una precisa disposizione, contenuta nella citata delega conferita al Governo tra i principali criteri direttivi, che prevede l'espressa abrogazione di tutte le disposizioni nazionali incompatibili con il nuovo scenario normativo comunitario.

Tale abrogazione risulta anche coerente con quanto disposto dagli articoli 10 e 26 della direttiva 2002/77/CE (direttiva "Quadro") laddove è disposta l'abrogazione espressa delle precedenti direttive comunitarie recepite, a loro volta, dai provvedimenti nazionali indicati nel presente articolo.

Non si provvede, peraltro, in questa sede all'abrogazione di disposizioni del vigente Codice postale e delle telecomunicazioni, al fine di non creare possibili vuoti normativi dovuti al fatto che tali disposizioni possono riferirsi, al di là dell'esplicita statuizione, anche a fattispecie che saranno

regolate nei successivi articoli dell'emanando Codice. Si provvederà, in sede di disposizioni finali, relative all'intero Codice, all'abrogazione esplicita di tutte le disposizioni del **vigente** Codice che non attengano ai servizi di posta e bancoposta, disposizioni che dovranno formare oggetto di separato provvedimento di riordino

Articolo 98 – Disposizioni finali

Il comma 1 dell'articolo 98 stabilisce la procedura per la correzione, integrazione o modifica delle disposizioni del Codice, ai sensi della disposizione di delega, mentre il comma 2 detta le disposizioni per l'aggiornamento e modifica degli allegati

Il comma 3, infine, stabilisce l'entrata in vigore per il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

X X X

Non si provvede alla redazione della relazione tecnico-finanziaria, non essendo previsti oneri a carico del bilancio dello Stato.